

Deliberazione della Giunta Regionale 2 ottobre 2017, n. 9-5700

Approvazione dello schema di Protocollo di Cooperazione e Partenariato tra la Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj (Bosnia Erzegovina).

A relazione degli Assessori Cerutti, Saitta:

La Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj (Bosnia Erzegovina) hanno sviluppato, a partire dal 1995, un significativo e proficuo rapporto di collaborazione e partenariato.

Tale collaborazione ha portato alla sottoscrizione, nel 1996 e nel 2004 (D.G.R. n. 29-14332 del 14.12.2004), di due Protocolli di cooperazione e partenariato rivolti al sostegno di iniziative di riabilitazione del sistema sociale, sanitario ed economico del Cantone.

Per sviluppare un'azione di cooperazione e collaborazione che consentisse l'esecuzione delle attività inerenti i vari Progetti di sviluppo socioeconomico e sanitario, il Protocollo di Intesa siglato il 12 dicembre 2004 tra la Regione Piemonte ed il Cantone di Zenica-Doboj prevedeva, tra le altre iniziative, la predisposizione di un Programma di Screening dei tumori del collo dell'utero e l'istituzione di un Polo Oncologico presso l'Ospedale Cantonale funzionalmente collegato alla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Successivamente si è ritenuto necessario precisare le funzioni ed i compiti dei soggetti coinvolti nel progetto di realizzazione del Polo Oncologico all'interno di un Accordo di Gemellaggio tra l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, quale Azienda Sanitaria sede del Coordinamento della rete Oncologica e l'Ospedale Cantonale di Zenica, approvato in data 15 maggio 2008.

Attualmente l'Ospedale Cantonale di Zenica, grazie agli incontri, alle verifiche, al compimento dei diversi iter formativi del personale ed alla progettazione comune di percorsi diagnostico terapeutici svoltisi in questi otto anni di lavoro comune, funziona regolarmente e può disporre di un Servizio di Oncologia e di un Servizio di Radioterapia provvisti di posti letto di ricovero ordinario, di day hospital e di spazi dedicati all'attività ambulatoriale, oltre alla dotazione delle strumentazioni tecnico scientifiche all'avanguardia. Gli obiettivi previsti sono stati, quindi, realizzati.

In considerazione del lavoro sino ad oggi svolto, sia dalla parte bosniaca che da quella italiana, in perfetta sintonia e nel rispetto delle reciproche competenze e professionalità, si ritiene doveroso non interrompere tale positiva esperienza e, su richiesta degli stessi partner bosniaci, estenderla affinché possano essere realizzati anche un programma di screening per i tumori della cervice uterina, un registro tumori ed un'estensione del modello di rete sul territorio cantonale e federale.

A tal fine si ritiene opportuno procedere alla stipula di un ulteriore protocollo di cooperazione e partenariato tra la Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj quale quadro di riferimento istituzionale per le relazioni tra i competenti servizi sanitari dei rispettivi territori al fine di:

- agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali anche attraverso la partecipazione di entrambe le Parti ad eventi e manifestazioni nei rispettivi territori;
- facilitare i contatti tra istituzioni similari di entrambe le Parti al fine di promuovere gli scambi di informazioni nei settori ritenuti di interesse comune;
- coordinare iniziative e progetti di interesse comune in fase di impostazione, di

progettazione e di attuazione.

Il protocollo è propedeutico allo sviluppo di Accordi Operativi stipulati per lo sviluppo di attività relative al settore oncologico e non comporta oneri a carico della Regione in quanto, allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, verranno ricercati appositi mezzi finanziari. Le modalità di finanziamento saranno dettagliate in ogni singolo Accordo Operativo stipulato tra i soggetti coinvolti.

L'intesa avrà efficacia per un periodo di 5 anni a partire dall'atto di sottoscrizione di entrambe le parti.

Tutto ciò premesso;

visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;

vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";

vista la L.R. 50/94 "Iniziative per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia";

vista la L.R. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale";

tenuto conto degli esiti della collaborazione già esistente e delle diverse iniziative fin qui promosse e realizzate nell'ambito dei precedenti protocolli e preso atto della volontà di rinnovare il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj del 22/12/2004 con l'obiettivo condiviso di rafforzare la collaborazione in un'ottica di reciprocità;

osservate le norme della Legge 131/2003 e in particolare dall'articolo 6 comma 2, cui Regione Piemonte si attiene per quanto concerne le intese internazionali;

visto lo schema di Protocollo di cooperazione e tra la Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

vista la conformità dello schema di Protocollo a quanto richiesto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli Affari Regionali e Autonomie, come da comunicazione DAR 0012949 pervenuta in data 11 Agosto 2017 (ns prot. 17246/2017).

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

la Giunta regionale, unanime

delibera

-di approvare lo schema di Protocollo di cooperazione e tra la Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

-di dare mandato al Presidente della Giunta Regionale, o ad un suo delegato, di sottoscrivere il sopraccitato Protocollo;

-di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 33/2013 sul sito istituzionale dell'ente nella sezione Amministrazione trasparente.

(omissis)

Allegato

PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE E PARTENARIATO TRA LA REGIONE PIEMONTE E IL CANTONE DI ZENICA-DOBOJ.

Premessa

La Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj (Bosnia Erzegovina) hanno sviluppato, a partire dal 1995, un significativo e proficuo rapporto di collaborazione e partenariato.

Tale collaborazione ha portato alla sottoscrizione, nel 1996 e nel 2004, di due Protocolli di cooperazione e partenariato rivolti al sostegno di iniziative di riabilitazione del sistema sociale, sanitario ed economico del Cantone.

Per sviluppare un'azione di cooperazione e collaborazione che consentisse l'esecuzione delle attività inerenti i vari Progetti di sviluppo socioeconomico e sanitario, il Protocollo di Intesa siglato il 12 dicembre 2004 tra la Regione Piemonte ed il Cantone di Zenica-Doboj prevedeva, tra le altre iniziative, la predisposizione di un Programma di Screening dei tumori del collo dell'utero e l'istituzione di un Polo Oncologico presso l'Ospedale Cantonale funzionalmente collegato alla Rete Oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta.

Successivamente si è ritenuto necessario precisare le funzioni ed i compiti dei soggetti coinvolti nel progetto di realizzazione del Polo Oncologico all'interno di un Accordo di Gemellaggio tra l'A.O.U. San Giovanni Battista di Torino, quale Azienda Sanitaria sede del Coordinamento della rete Oncologica e l'Ospedale Cantonale di Zenica, approvato in data 15 maggio 2008.

Attualmente l'Ospedale Cantonale di Zenica, grazie alla collaborazione con la Rete Oncologica del Piemonte, funziona regolarmente e può disporre di un Servizio di Oncologia e di un Servizio di Radioterapia provvisti di posti letto di ricovero ordinario, di day hospital e di spazi dedicati all'attività ambulatoriale, oltre alla dotazione delle strumentazioni tecnico scientifiche all'avanguardia. Gli obiettivi previsti sono stati, quindi, realizzati.

Tutto ciò premesso,

- visto l'art. 117 della Costituzione della Repubblica italiana;
- vista la Legge 11 agosto 2014, n. 125 "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo";
- vista la L.R. 50/94 "Iniziativa per l'attuazione di accordi di collaborazione fra la Regione ed entità istituzionali di Paesi esteri - Modalità di esercizio e di finanziamento delle competenze regionali in materia";
- vista la L.R. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed

educazione di pace per la cooperazione e la solidarietà internazionale”;

- tenuto conto degli esiti della collaborazione già esistente e delle diverse iniziative fin qui promosse e realizzate nell’ambito dei precedenti protocolli e preso atto della volontà di rinnovare il protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e il Cantone di Zenica-Doboj del 22/12/2004 con l’obiettivo condiviso di rafforzare la collaborazione in un’ottica di reciprocità;
- osservare le norme della Legge 131/2003 e in particolare dall’articolo 6 comma 2, cui Regione Piemonte si attiene per quanto concerne le intese internazionali;

Nello spirito di collaborazione ed amicizia tra la Regione Piemonte ed il Cantone di Zenica-Doboj

la Regione Piemonte

e

il Governo del Cantone di Zenica-Doboj

di seguito denominate “le Parti”,

convengono quanto segue:

Art. 1 Finalità

Le Parti convengono sull’utilità ed importanza nel continuare ed implementare le relazioni di collaborazione professionale, culturale, scientifica e di ricerca svolte negli anni precedenti che hanno permesso lo sviluppo di un processo duraturo e fruttuoso di cooperazione concreta in ambito sanitario.

Per le Parti, la cooperazione decentrata rappresenta un concetto di reciprocità basato sul reciproco interesse.

A questo scopo, le Parti intendono lavorare congiuntamente nei campi di intervento di loro competenza per garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti nell’interesse delle relative comunità.

Art. 2 Oggetto del protocollo

L’oggetto della collaborazione tra le Parti riguarda:

1. in generale:

- agevolare la reciproca conoscenza e le relazioni bilaterali anche attraverso la partecipazione di entrambe le Parti ad eventi e manifestazioni nei rispettivi territori;
- facilitare i contatti tra istituzioni similari di entrambe le Parti al fine di promuovere gli scambi di informazioni nei settori ritenuti di interesse

- comune;
 - coordinare iniziative e progetti di interesse comune in fase di impostazione, di progettazione e di attuazione.
2. In particolare saranno promosse relazioni tra i soggetti competenti per lo sviluppo di attività relative al settore oncologico per:
- il proseguimento e l'implementazione delle attività del Polo Oncologico nel Cantone di Zenica-Doboj;
 - l'estensione del modello di Rete Oncologica sul territorio federale;
 - l'attivazione di un programma cantonale di screening per i tumori della cervice uterina;
 - la realizzazione di una banca dati quale presupposto per l'attivazione di un registro tumori.

Art. 3 Modalità esecutive

Il presente Protocollo si articolerà concretamente attraverso specifici Accordi Operativi stipulati tra i soggetti operativi dei rispettivi territori, nell'ambito delle loro competenze e nel rispetto della propria normativa nazionale e, per la parte italiana, anche di quella europea, in cui saranno dettagliati obiettivi, modalità di lavoro, azioni, finanziamenti e responsabilità reciproche.

Inoltre, per la parte italiana, tali accordi operativi saranno sottoposti alle procedure previste dall'articolo 6, comma 2, della Legge 131/2003"

Le parti si impegnano a informare annualmente i rispettivi Ministeri competenti e le Ambasciate dei due Paesi nei rispettivi territori di accreditamento sullo sviluppo del presente Protocollo.

Art. 4 Finanziamento

Allo scopo di raggiungere gli obiettivi sopra menzionati, le Parti si impegnano a reperire i mezzi finanziari necessari, nei limiti ed in ottemperanza delle normative vigenti nei rispettivi Paesi. Le modalità di finanziamento saranno dettagliate in ogni singolo Accordo Operativo.

Tutti gli oneri finanziari derivanti dall'Intesa saranno a carico delle Parti, senza comportare oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5 Verifica

L'applicazione del presente Protocollo ed i suoi risultati saranno oggetto di verifiche annuali, a cura delle Parti.

Art. 6 Promozione

Le Parti provvedono alla definizione e promozione della presente Intesa e delle opportunità in essa previste.

Art. 7
Efficacia

La presente Intesa è redatta in due originali uno in lingua italiana e uno in lingua bosniaca aventi uguale valore. Essa acquista efficacia all'atto della sottoscrizione di entrambe le parti. Resta efficace per un periodo di 5 (cinque) anni.

Art. 8
Clausola di salvaguardia

Il presente protocollo si applica nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi Paesi nonché in conformità con gli obblighi internazionali e con quelli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Art. 9
Modifiche rescissione

Eventuali modifiche alla presente Intesa, una volta concordate tra le Parti, dovranno essere inserite in un'Intesa, soggetta da parte italiana alle procedure d'informazione e valutazione delle competenti Amministrazioni centrali ai sensi dell'art. 6 comma 2 della Legge n. 131/2003.

È facoltà delle Parti recedere dalla presente Intesa, dandone preavviso scritto. La denuncia avrà effetto sei mesi dopo la notifica all'altra Parte. La rescissione risoluzione della presente Intesa non comporterà l'interruzione dei progetti in atto.

Sottoscritto a..... il

Per la Regione Piemonte
Il Presidente
On. Sergio Chiamparino

Per il Cantone di Zenica Dobojo
Il Presidente
Miralem Galijašević